



COMUNE DI SIGNA

**REGOLAMENTO PER
TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON
CONDUCENTE**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione e definizione del servizio
- Art. 2 – Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 3 – Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione
- Art. 4 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 – Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 6 – Concorso e titoli valutabili
- Art. 7 – Tipo di veicoli e Caratteristiche dei veicoli
- Art. 8 – Numero dei veicoli
- Art. 9 – Modalità per lo svolgimento del servizio
- Art. 10 – Corrispettivo
- Art. 11 – Norme comportamentali dei conducenti in servizio
- Art. 12 – Informazione all'utenza
- Art. 13 – Commissione Comunale Consultiva
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione e definizione del servizio.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui alla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. quale autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente può avvenire con:
 - a) motocicli, ivi compresa la motocarozzetta (sidecar)
 - b) tricicli
 - c) velocipedi
 - d) quadricicli
 - e) autovettura
 - f) autobus
 - g) autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone
 - h) veicoli a trazione animale
 - i) natante

Art. 2 – Titolo per l'esercizio del servizio.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.
2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con motocicli ivi compresa la motocarozzetta (sidecar), tricicli, velocipedi, quadricicli, autobus, veicoli a trazione animale e natante è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all' art. 19 della L. 241/90 (S.C.I.A.) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.).

Art. 3 – Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Comune, attraverso bando di concorso pubblico. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, rilascio e mantenimento dell'autorizzazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, europeo, ovvero di altro stato per cui sussista la condizione di reciprocità e, se straniero, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
 - b) essere in possesso della patente e/o di idoneo titolo abilitativo alla guida del veicolo da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente
 - c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 *Nuovo codice della strada*; tale requisito è necessario anche per il sostituto del titolare di autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo
 - d) essere iscritto alla relativa sezione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura previo superamento esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica; tale requisito è necessario anche per il sostituto del titolare di autorizzazione per un

tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo

- e) essere in possesso di requisiti morali ed non essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni salvo i casi di riabilitazione
 - f) non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione
 - g) avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati esclusivamente nel territorio del Comune di Signa
 - h) avere la disponibilità, mediante idoneo titolo, compreso il leasing, di idoneo veicolo o natante da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente
 - i) essere in possesso di, o dichiarare di impegnarsi a stipulare, assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose compresi i terzi trasportati
 - j) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti
2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza o revoca del titolo autorizzatorio.
 3. Costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente l'essere stato dipendente, per un periodo di almeno sei mesi, di un'impresa di noleggio con conducente.

Art. 4 - Rilascio dell' autorizzazione

1. L'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è rilasciata dal Comune, attraverso bando di concorso pubblico, ai singoli ed è riferita ad un singolo veicolo o natante.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con quella di esercizio di servizio di taxi salvo che siano esercitate con natanti. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nella relativa sezione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura ed in possesso degli altri requisiti prescritti.
2. Per il trasferimento dell'autorizzazione il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nella relativa sezione del ruolo provinciale dei

conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura ed in possesso dei requisiti prescritti.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. La designazione del subentrante avviene sulla base della presentazione dell'atto di cessione dell'autorizzazione o comunque di titolo giuridico valido. Il Comune si riserva la facoltà di accertare, anche tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento. In tal caso l'esame verte sulla verifica della conoscenza del presente regolamento e della toponomastica.

Art. 6 - Concorso e titoli valutabili

1. Il concorso è effettuato per titoli e, se previsto dal bando, eventuale esame volto ad accertare la conoscenza del presente regolamento comunale, della toponomastica e della conoscenza delle lingue straniere.
2. Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune e ne è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute idonee.
3. Il bando di pubblico concorso contiene l'indicazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nella graduatoria per il rilascio dell'autorizzazione tra cui:
 - a) anzianità di servizio prestato in qualità di dipendente, per un periodo di almeno sei mesi, di un'impresa di noleggio con conducente il quale costituisce titolo preferenziale
 - b) certificazioni professionali attinenti ed in particolare frequentazioni di corsi di guida sicura, guida in condizioni critiche e di guida ecologica
 - c) caratteristiche dei veicoli con particolare riguardo:
 - all'accessibilità da parte di utenti disabili portatori di handicap ed invalidità anche grave
 - alla compatibilità ambientale
 - alla dotazione di strumenti per il pagamento elettronico
 - d) stato di disoccupazione, iscrizione a liste di mobilità, stato di cassaintegrazione e situazioni economico-sociali che denotano mancanza di continuità di rapporto di lavoro o mancanza di un reddito sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa tra cui lavoratori con contratti a termine, stagisti e lavoratori autonomi dalla cui dichiarazione fiscale risulti un reddito medio inferiore a quello procapite rilevato e disponibile sulle banche dati Istat su base regionale
 - e) titoli di studio e professionali attinenti ed afferenti a discipline turistiche o meccaniche
 - f) conoscenze linguistiche certificate
4. Il Responsabile del Servizio competente nomina una Commissione Giudicatrice, che presiede, composta complessivamente da tre componenti. La Commissione Giudicatrice non ha oneri per l'ente e a nessuno dei componenti spettano gettoni, indennità, emolumenti o benefici di qualsiasi natura.
5. La Commissione Giudicatrice redige, sulla base dello svolgimento ed a conclusione della procedura concorsuale, una graduatoria di merito che ha validità di anni tre.

Art. 7 - Tipo di veicoli e Caratteristiche dei veicoli

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore

recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune di Signa ed il numero progressivo. Tali veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico di forma rettangolare e delle dimensioni minime di cm 8,00 di larghezza per cm 10,00 di altezza posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione con le seguenti scritte:

- a) nella parte superiore: "Comune di Signa" a caratteri neri
- b) nella parte centrale: "N.C.C. – Autorizzazione N. (numero dell'autorizzazione)" a caratteri neri
- c) nella parte inferiore: lo stemma del Comune di Signa

Sul cruscotto anteriore del veicolo, visibile da parte degli utenti, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta "N.C.C. – Comune di Signa – Autorizzazione N. (numero dell'autorizzazione)"

2. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio con conducente, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. Il titolare deve dichiarare che il veicolo risponde alle caratteristiche prescritte e sia dotato dei relativi contrassegni. L' Ufficio rilascia, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti, apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione.
3. La carta di circolazione dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è rilasciata sulla base dell'autorizzazione comunale di esercizio. Il titolare dell'autorizzazione deve depositarne copia presso il Comune entro 30 giorni dall'immatricolazione e comunque prima dell'inizio dell'esercizio di servizio di noleggio con conducente.
4. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap ed ai relativi supporti necessari senza costi supplementari.

Art. 8 - Numero dei veicoli

1. Il contingentamento è previsto per l' autorizzazione relativa a veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285.
2. Il numero di organico di autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente svolto con a veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285, determinati in riferimento al numero degli abitanti, alla presenza di servizi socio-sanitari culturali e attività sportive, turistiche e produttive, nonché del livello di offerta del trasporto pubblico locale è complessivamente di n. 10 (dieci) di cui n. 1 (una) autorizzazione riservata a veicoli attrezzati anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Art. 9 - Modalità per lo svolgimento del servizio.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sostano, a disposizione dell'utenza, all'interno della rimessa o presso i pontili di attacco salvo che, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, e previa Delibera di Giunta comunale, siano individuate aree di sosta,

diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed individuate come rimessa.

3. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Il titolare di autorizzazione, al fine del libero esercizio della propria attività, può gestirla in forma singola o associata e può:
 - a) essere iscritto, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge
 - d) essere imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nella relativa sezione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e conformemente a quanto previsto per l'impresa familiare.
6. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente devono comunicare al Comune i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti. Tale comunicazione deve avvenire prima dello svolgimento del servizio ed ai fini della verifica dell'iscrizione nella relativa sezione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
7. Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di documentazione di servizio, la quale dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane, completa dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica
 - b) timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: targa veicolo, nome del conducente, data, luogo e km di partenza e di arrivo, orario di inizio servizio, destinazione, orario di fine servizio, dati del committente
8. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
9. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 10 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è preventivamente e direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. I criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima sono stabiliti dal D.M. 20/04/1993 del Ministero dei Trasporti.

Art. 11 - Norme comportamentali dei conducenti in servizio

1. I conducenti devono tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio, prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto, prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti e degli eventuali supporti necessari, assicurare che il trasporto bagagli avvenga secondo la diligenza del buon padre di famiglia, mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza, tenere a bordo copia della relativa autorizzazione e del regolamento comunale ed esibire tale documentazione a chiunque si dimostri interessato, esporre in modo visibile contrassegno rilasciato dal Comune, informare circa il numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare alla Commissione Comunale Consultiva gli eventuali disservizi, consegnare al Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti.

Art. 12 - Informazione all'utenza

1. Relativamente al servizio di noleggio con conducente è resa informazione all'utenza a mezzo del sito internet del Comune in cui sono pubblicati numeri telefonici ed elenco dei noleggiatori così come disposto dall'art. 8 D.C.R. Toscana 131/1995. Per quanto concerne l'eventuale stazionamento pubblico di N.C.C., di cui all'art. 9 comma 2 del presente regolamento, gli stessi sono segnalati con segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 13 - Commissione Comunale Consultiva

1. E' istituita ai sensi della D.C.R. 131/1995 e art. 4 comma 4 L. 21/1992 la Commissione Comunale Consultiva per il servizio di noleggio con conducente.
2. E' nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio competente e dura in carica quattro anni.
3. La Commissione Comunale Consultiva è così composta:
 - a) Assessore competente per deleghe che la presiede
 - b) Responsabile SUAP o delegato
 - c) componenti designati su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione e delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale in numero di uno per ogni associazione
4. Ai componenti della Commissione Comunale Consultiva non è corrisposto alcun beneficio economico, emolumento, gettone presenza e non comporta oneri per il Comune.
5. La Commissione Comunale Consultiva vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione di utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione regionale consultiva.

Art. 14 - Sanzioni.

1. Qualora non siano osservate le norme regolamentari del presente regolamento si procede:

- a) alla prima inosservanza alla sospensione per un mese dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- b) alla seconda inosservanza alla sospensione per due mesi dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- c) alla terza inosservanza alla sospensione per tre mesi dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- d) alla quarta inosservanza alla cancellazione dal ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- e) Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 ad euro 1682. La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.
- f) Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida, senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima, un motociclo con o senza sidecar, motocarozzetta, triciclo, velocipede, quadriciclo, autovettura, autobus, autoveicolo per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, veicolo a trazione animale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 329. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione

1. L' autorizzazione è revocata, oltre ai casi di dichiarazione falsa e mendace, nei seguenti casi:
 - a) il titolare violi il divieto di cumulo di autorizzazione e licenza taxi
 - b) il titolare non abbia sottoposto il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento
 - c) il titolare abbia effettuato il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali
 - d) il titolare abbia utilizzato l'autorizzazione o il veicolo per compiere o favorire attività illegali
 - e) il titolare abbia perduto uno dei requisiti per l'esercizio del servizio